

**MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, DELLA L.R. 33/2015
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera c), della L.R. 33/2015)**

Il Sistema Informativo Integrato è il sistema informativo sviluppato per la gestione informatica delle pratiche inerenti le opere o costruzioni e la relativa vigilanza in zona sismica, in accordo con quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della L.R. 33/2015.

Al fine di assicurare la completa informatizzazione delle pratiche sismiche, nel quadro delle norme di livello nazionale e regionale di semplificazione, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione in via telematica delle pratiche stesse.

Il Sistema Informativo Integrato dovrà infatti costituire un unico sistema finalizzato al supporto tecnologico della rete di strutture comunali e regionali competenti in materia sismica e della gestione informatica delle pratiche sismiche da parte di committenti e professionisti; in particolare, sarà necessario il suo coordinamento tecnico e funzionale con gli Sportelli Unici dell'Edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in materia sismica ed urbanistica.

Gli obiettivi del Sistema Informativo Integrato, infatti, saranno:

- potenziare la comunicazione tra committenti, professionisti, Enti Locali, e Strutture Tecniche Competenti in materia sismica;
- gestire dati e documentazione in formato digitale, partendo dalla compilazione *on-line* della domanda e l'invio degli allegati tecnici di progetto;
- conservare i documenti informatici (sia modulistica che allegati progettuali sottoscritti con firma digitale) in un archivio digitale;
- uniformare la gestione della procedura sul territorio regionale;
- semplificare l'accesso alle informazioni da parte di professionisti e committenti/cittadini.

Dalla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, indicata con decreto del dirigente regionale competente, l'art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015 prevede un periodo transitorio di dodici mesi, durante il quale è consentito il deposito dei progetti, dell'istanza di autorizzazione sismica e della relativa documentazione, anche in formato cartaceo.

Pertanto, visto il numero di soggetti coinvolti e la complessità della procedura, in tale periodo saranno contemplate due modalità di gestione della procedura:

- elettronica: invio telematico della domanda e degli allegati di progetto in formato digitale sottoscritti con firma digitale attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato;
- cartaceo: presentazione di una copia cartacea della documentazione presso lo sportello comunale SUE e le strutture comunali e regionali competenti in materia sismica ed urbanistica.

Durante il periodo transitorio, relativamente al quale l'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento" definisce le modalità di presentazione delle pratiche sismiche, sarà effettuato il monitoraggio delle pratiche, al fine di individuare eventuali nuove modalità di svolgimento dell'istruttoria, nell'ottica di un passaggio graduale e ottimizzato alla gestione completamente elettronica, verificando e valutando le criticità e le necessità per un corretto funzionamento della procedura.

A termine del periodo transitorio, le pratiche sismiche dovranno essere presentate solo ed esclusivamente in via telematica, tramite il Sistema Informativo Integrato.

Il Sistema Informativo Integrato prevede, in particolare, alla ricezione della modulistica relativa a:

- a. per le costruzioni in "Zona 2", l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sismica (ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/2015), con l'indicazione se si tratti o meno di: sopraelevazione (art. 90 D.P.R. 380/2001) o abitato dichiarato da consolidare (art. 61 D.P.R. 380/2001);
- b. per le costruzioni in zona 3 e in zona 4, la comunicazione di deposito (ai sensi dell'art. 6 della L.R. 33/2015), con l'indicazione se si tratti o meno di istanza per la certificazione alla sopraelevazione (ai sensi dell'art. 8, comma 1.bis, secondo periodo, della L.R. 33/2015) o di istanza di autorizzazione sismica in caso di abitato dichiarato da consolidare (art. 61 D.P.R. 380/2001);
- c. denuncia di costruzione in corso in zona sismica di nuova classificazione (art. 12 della L.R. 33/2015).

Il Sistema Informativo Integrato gestisce anche le comunicazioni tra Comuni singoli o associati e la struttura tecnica regionale competente come, ad esempio, la richiesta di parere tecnico al competente ufficio regionale (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015).

Il committente può conferire al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell'intervento, una procura speciale, redatta secondo il modulo 5 di cui all'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento", per la compilazione della modulistica, il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente in relazione alle procedure di cui alla L.R. 33/2015.

Tramite il Sistema Informativo Integrato viene eseguita anche la verifica formale degli elaborati e, specificatamente, della documentazione prodotta a supporto dell'istanza, con la finalità di accertare i seguenti aspetti:

- a) **Completezza** della documentazione a corredo dell'istanza, così come previsto dalla normativa: l'Allegato B "Linee di Indirizzo e coordinamento" e l'allegato E "Contenuto minimo della documentazione" forniscono un quadro riepilogativo della documentazione, costituita dagli elaborati progettuali, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni che, ai sensi della L.R. 33/2015, vengono richieste in relazione alle caratteristiche specifiche dell'intervento e della sua localizzazione.
- b) **Coerenza** della documentazione con i modelli in merito predisposti ed approvati con i criteri di cui all'art. 13 della L.R. 33/2015;
- c) **Regolarità** della documentazione in ordine alla debita sottoscrizione della stessa da parte dei soggetti competenti alla progettazione e realizzazione dell'intervento, esplicitati nell'istanza, redatta secondo la specifica modulistica di cui all'allegato B "Linee di Indirizzo e coordinamento" e corredata della specifica documentazione di cui all'allegato E "Contenuto minimo della documentazione".

La verifica formale, nel caso in cui l'istanza venga trasmessa attraverso il Sistema Informativo Integrato, viene svolta automaticamente dal sistema nella fase preliminare all'inoltro della stessa.